

REGOLAMENTO (CE) N. 856/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le *Fusarium*-tossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

(2) Alcuni Stati membri hanno fissato o intendono fissare tenori massimi di *Fusarium*-tossine, quali il deossinivalenolo (DON), lo zearalenone (ZEA) e le fumonisine, in taluni alimenti. Date le disparità esistenti tra i tenori massimi autorizzati negli Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.

(3) Una varietà di funghi del genere *Fusarium*, comuni funghi terrestri, produce alcune micotossine della classe dei tricoteceni, quali il deossinivalenolo (DON), il nivalenolo e la tossina T-2 e HT-2, e alcune altre tossine (zearalenone e fumonisine). I funghi *Fusarium* si trovano comunemente sui cereali coltivati nelle regioni temperate dell'America, dell'Europa e dell'Asia. Diversi funghi di questo tipo che producono tossine sono in grado di produrre, in misura variabile, due o più delle suddette tossine.

(4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha espresso diversi pareri sulle *Fusarium*-tossine: deossinivalenolo (DON) nel dicembre 1999, zearalenone nel giugno 2000, fumonisine nell'ottobre 2000, aggiornato nell'aprile 2003, nivalenolo nell'ottobre 2000, tossina T-2 e HT-2 nel maggio 2001 e una valutazione di gruppo dei tricoteceni nel febbraio 2002.

(5) Il comitato riteneva che i dati disponibili non fossero sufficienti per stabilire una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i tricoteceni valutati e ha fissato:

— una DGA di 1 µg/kg di peso corporeo per il deossinivalenolo (DON),

— una DGA provvisoria di 0,7 µg/kg di peso corporeo per il nivalenolo,

— una DGA provvisoria combinata di 0,06 µg/kg di peso corporeo per la tossina T-2 e HT-2.

Per le altre *Fusarium*-tossine il comitato ha fissato:

— una DGA provvisoria di 0,2 µg/kg di peso corporeo per lo zearalenone,

— una DGA di 2 µg/kg di peso corporeo per il totale di fumonisine B₁, B₂ e B₃, da sole o insieme.

(6) Nell'ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ⁽³⁾, è stato eseguito il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) 3.2.10 «Raccolta di dati di occorrenza delle *Fusarium*-tossine negli alimenti e valutazione dell'assunzione con l'alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri UE» ⁽⁴⁾, concluso nel settembre del 2003. I risultati di tale compito dimostrano che nella Comunità le micotossine del genere *Fusarium* sono ampiamente diffuse nella catena alimentare. Le principali fonti di assunzione delle *Fusarium*-tossine con l'alimentazione sono i prodotti a base di cereali, in particolare grano e granturco. Mentre l'assunzione con l'alimentazione di *Fusarium*-tossine per l'intera popolazione e per gli adulti è spesso inferiore alla DGA per la tossina rispettiva, per i gruppi a rischio come neonati e bambini è vicina e talvolta superiore alla DGA.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁴⁾ Relazione disponibile sul sito web della Commissione europea, DG Salute e tutela dei consumatori (<http://europa.eu.int/comm/food/fs/scoop/task3210.pdf>).